

Repressione penale dei fenomeni terroristici e principio di offensività

di Ludovica Vaccaro

Schema preliminare di svolgimento della traccia:

- Inquadramento generale: la definizione di terrorismo, evoluzione storica-giuridica del fenomeno e distinzione con altre forme di criminalità affini, in particolare i delitti di attentato ed eversione;
- La repressione penale del terrorismo:
 - Analisi delle fattispecie che incriminano gli atti terroristici;
 - Analisi dei tratti comuni con i “tradizionali” delitti contro la personalità dello Stato;
- Compatibilità dei reati di terrorismo con i principi generali in materia penale:
 - l’iniziale deficit di determinatezza delle fattispecie e l’introduzione della nozione di atti di terrorismo;
 - la frizione tra la struttura delle fattispecie ed i principi di materialità ed offensività del reato;
 - i correttivi al deficit di offensività in concreto apportati dalla giurisprudenza in materia e l’estensione dei principi enucleati in relazione al delitto di associazione di stampo mafioso.

Svolgimento

Nell’ordinamento giuridico italiano la repressione dei fenomeni terroristici si inserisce nella più ampia disciplina dei delitti contro la personalità dello Stato, scelta legislativa giustificata dal fatto che le condotte terroristiche, al pari di quelle in origine previste dal codice Rocco del 1930, esprimono un disvalore ed una pericolosità sociale particolarmente gravi in quanto volte all’aggressione e messa in pericolo dello stesso Stato inteso come soggetto di diritto internazionale e come ordinamento giuridico interno.

A differenza però delle “tradizionali” forme di aggressione dello Stato, come le ipotesi di attentato (articoli 241, 276, 280, 283, 289, 294, 295 c.p.), di associazione sovversiva (art. 270 c.p.), insurrezione (art. 284 c.p.), cospirazione politica (articoli 304 e 305 c.p.) e banda armata, il terrorismo rappresenta un unicum nel panorama dei delitti contro lo Stato, sia per quanto riguarda la finalità perseguita, sia per le sue peculiari forme di manifestazione.

Secondo la definizione data dall’art. 270-*sexies* c.p. il terrorismo è infatti una manifestazione di reazione violenta all’ordine democratico che mira ad indebolire

l'autorità statale disseminando il panico e l'allarme sociale nella popolazione non per sostituirsi in via diretta all'apparato politico amministrativo dello Stato, caratteristica delle condotte eversive e sovversive incriminate dai "tradizionali" delitti di attentato e cospirazione politica, bensì per costringere le istituzioni ed in particolare il Governo ad adeguare la propria attività di indirizzo alle determinazioni delle associazioni terroristiche. Si tratta dunque di una strategia di controllo indiretto dell'apparato statale attraverso la paura e l'intimidazione del popolo.

Negli ultimi decenni si è registrata una rapida evoluzione dei fenomeni terroristici, alla quale il legislatore ha tentato di dare una migliore risposta sanzionatoria modificando il quadro normativo dei delitti contro la personalità dello Stato.

Invero una prima riforma era intervenuta già alla fine degli anni Settanta del secolo scorso con il decreto legge 15 dicembre 1979 n. 625 convertito nella legge 6 febbraio 1980 n. 15 con il quale il legislatore ha introdotto la fattispecie di cui all'art. 270-*bis* c.p. e reinserito l'art. 280 c.p. per arginare la cosiddetta "politica stragista", ossia la propaganda violenta posta in essere da alcuni gruppi politici di estrema destra e sinistra.

La vera svolta in materia di contrasto al terrorismo è però avvenuta nei primi anni Duemila, quando, a seguito degli attentati alle Twin Towers di New York, si è resa necessaria l'adozione di strumenti di prevenzione e repressione più efficaci per contrastare non soltanto le forme di terrorismo "domestiche" ma soprattutto le organizzazioni terroristiche internazionali.

Si è dunque inaugurata una nuova fase della lotta contro le organizzazioni terroristiche, caratterizzata da una legislazione emergenziale volta da un lato ad adeguare gli strumenti di repressione penale già esistenti alle nuove forme di manifestazione del terrorismo e, dall'altro, all'introduzione di misure sanzionatorie e preventive in grado di neutralizzare al meglio le offese ai beni giuridici di particolare rilievo, quali la vita e la sicurezza nazionale.

Con riguardo alle misure repressive il primo degli interventi normativi sul piano nazionale è rappresentato dalla legge n. 438/2001, che ha ampliato la portata applicativa dell'art. 270-*bis* c.p. estendendo la punibilità anche ai soggetti finanziatori dell'associazione criminale, incriminando anche agli atti violenti con finalità di terrorismo e, in un'ottica di prevenzione e repressione internazionale, disponendo che le finalità terroristiche ricorrono non solo quando gli atti di violenza sono rivolti contro lo Stato, ma anche quando essi sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale (terzo comma).

Con la stessa riforma è stato introdotto anche l'art. 270-*ter* c.p. che, analogamente a quanto previsto dall'art. 418 c.p. in relazione alle fattispecie di associazione

a delinquere e associazione di stampo mafioso, punisce chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-*bis*.

Sotto il profilo dell'incremento degli strumenti di repressione e prevenzione dei fenomeni terroristici particolare importanza riveste anche la legge 31 luglio 2005 n. 155; con essa infatti il legislatore penale ha in primo luogo introdotto una definizione normativa di terrorismo che ne mette in risalto sia le peculiari modalità operative, in particolare l'ampiezza dell'oggetto del reato, non più solo uno Stato o una organizzazione internazionale in senso astratto, ma anche la popolazione degli Stati e, in via indiretta, i poteri pubblici nazionali e sovranazionali, sia le specifiche finalità intimidatorie, sovversive e antidemocratiche.

Accanto alla disciplina prevista dagli articoli 270-*bis* e 270-*ter* c.p. la riforma del 2005 ha introdotto due nuove ed autonome fattispecie incriminatrici, gli articoli 270-*quater* e 270-*quinquies* c.p.; esse puniscono rispettivamente l'arruolamento e l'addestramento con finalità di terrorismo anche di carattere internazionale, e sono volte a reprimere quelle condotte che, pur realizzandosi in una fase anteriore rispetto agli atti con finalità terroristica vera e propria, risultano particolarmente pericolose per la sicurezza nazionale, anche se poste al di fuori di un'associazione terroristica, come si evince dalla clausola di salvaguardia posta in apertura delle due disposizioni.

Tra le altre modifiche apportate dalla legge n. 155 del 2005 vi è pure l'introduzione dell'art. 497-*bis* c.p., che punisce il possesso e la fabbricazione di documenti falsi validi per l'espatrio, e l'inasprimento degli interventi di repressione del terrorismo a carattere preventivo adottati in materia di immigrazione e trattamento dello straniero, essendo attribuita al Ministro dell'Interno o al competente Prefetto delegato la facoltà di disporre l'espulsione immediata dello straniero quando ricorrano fondati motivi per ritenere che la sua permanenza nel territorio dello Stato possa in qualsiasi modo agevolare organizzazioni o attività terroristiche anche internazionali, strumento particolarmente impiegato negli ultimi anni.

Sulla scia di questa riforma il legislatore nel 2015, a seguito dei nuovi e terribili attentati che hanno colpito le capitali europee e, in particolar modo, la città di Parigi, è nuovamente intervenuto per potenziare gli strumenti di contrasto del terrorismo interno e nazionale, sia sotto il profilo del diritto penale sostanziale e processuale, sia con modifiche alla disciplina delle misure di prevenzione.

La principale novità sul versante del diritto sostanziale è l'ampliamento della sfera di applicazione dei reati di arruolamento e addestramento con finalità di terro-

rismo (articoli 270-*quater* e 270-*quinqües* c.p.), che ad oggi stabilisce la punibilità anche della persona arruolata o addestrata, eliminando così l'asimmetria che caratterizzava il regime sanzionatorio per le condotte di arruolamento e addestramento e colmando altresì le lacune normative esistenti sulla punibilità dei soggetti arruolati ed addestrati.

Con la legge n. 43 del 2015, infatti, viene ora anche punito con la medesima sanzione sia chi è arruolato ed è stato addestrato, il cosiddetto "*foreign fighter*", sia i "lupi solitari", vale a dire coloro che, avendo autonomamente acquisito istruzioni senza entrare in contatto con alcun addestratore, si addestrano da soli e decidono in modo autonomo di porre in essere comportamenti univocamente finalizzati al compimento di condotte di terrorismo.

In linea con la tendenza ampliativa della punibilità per condotte terroristiche il legislatore ha introdotto l'art. 270-*quater*¹ c.p., che sanziona l'organizzazione di trasferimenti di viaggi all'estero per finalità di terrorismo, ha disposto l'inasprimento del trattamento sanzionatorio dell'art. 419-*bis* c.p., l'aggravamento delle circostanze aggravanti per i delitti di istigazione e apologia di cui agli articoli 302 e 414 c.p., l'introduzione di due fattispecie contravvenzionali relative ai precursori di materie esplodenti e, infine, le modifiche alla disciplina delle misure di prevenzione personale di cui all'art. 4 del d.l. n. 159 del 2011 (Codice antimafia).

Completa il quadro degli interventi volti alla repressione penale del terrorismo la legge 28 luglio 2016 n. 153, con la quale sono stati introdotti il reato di finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-*quinqües*.1 c.p.) che punisce chiunque, al di fuori dei casi di cui agli artt. 270-*bis* e 270-*quater*.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo, a prescindere dall'effettivo utilizzo dei fondi raccolti, erogati o messi a disposizione; un'ipotesi speciale di sottrazione di beni sottoposti a sequestro rispetto a quella di cui all'art. 334 c.p. (art. 270-*quinqües*2 c.p.) riferita ai fondi destinati al terrorismo; infine, la nuova fattispecie di atti di terrorismo nucleare (art. 280-*ter* c.p.), volta a prevenire e reprimere attentati nucleari o batteriologici.

Le fattispecie incriminatrici appena richiamate condividono alcune caratteristiche con le ipotesi tradizionali di delitti contro la personalità dello Stato; in primo luogo esse sono strutturate come fattispecie plurisoggettive necessarie, potendo essere integrate solo da due o più soggetti.

Esse si contraddistinguono inoltre per essere costruite come ipotesi di reato di pericolo, connotate da una significativa anticipazione della soglia di punibilità, che

sanzionano condotte anteriori all'offesa del bene giuridico, normalmente non suscettibili di incriminazione in base ai principi generali del reato.

Ciò è evidente in particolare nella fattispecie prevista dall'art. 270-*bis* c.p. la quale, parimenti a quanto disposto per le altre ipotesi di delitti associativi, sanziona l'accordo criminoso in quanto tale, a prescindere cioè dalla realizzazione di un reato, in deroga al principio di irrilevanza del tentativo di partecipazione nel reato di cui all'art. 115 c.p.

Tale scelta può dirsi giustificata dalla necessità di reprimere con maggior forza le condotte pericolose per i beni giuridici di primaria importanza, come l'incolumità dello Stato e dell'ordinamento giuridico nel suo complesso; in quest'ottica la costituzione, promozione e organizzazione di un'associazione criminale che abbia come principale scopo l'indebolimento dell'ordine democratico e le istituzioni appare già intrinsecamente sorretta da un autonomo disvalore penale, che conferisce alla disposizione un substrato di materialità tale da escludere un contrasto con gli artt. 18 e 25 della Costituzione.

Tuttavia la valorizzazione del bene giuridico tutelato non è da sola sufficiente a giustificare l'arretramento della soglia di punibilità, ma nella moderna concezione del diritto penale, quale ultimo strumento di repressione di fatti materiali dotati di una concreta offensività e lesività per i beni giuridici di particolare rilevanza, occorrono ulteriori elementi materiali dai quali poter desumere il pericolo concreto di un'offesa al bene giuridico.

Nei reati associativi l'elemento tipico che consente di individuare nella costituzione, promozione dell'associazione una condotta maggiormente pericolosa o lesiva per il bene giuridico tutelato, giustificandone la repressione penale, è il programma criminoso che i promotori, fondatori, organizzatori e partecipi si prefiggono di realizzare.

Nei delitti di terrorismo il programma criminoso non era espressamente indicato dal legislatore sino alla riforma del 2005, la quale, sulla falsariga di quanto previsto per la definizione del tipo mafioso di cui all'art. 416-*bis*, terzo comma, c.p. ha definito espressamente la categoria degli atti con finalità di terrorismo, valorizzando il profilo psicologico della condotta criminosa ed il maggiore disvalore che esso esprime rispetto al bene giuridico tutelato, rendendo più ragionevole l'anticipazione della soglia di punibilità.

La definizione normativa di atti con finalità di terrorismo contenuta nell'art. 270-*sexies* c.p. infatti non solo consente di colmare il deficit di determinatezza dei delitti di terrorismo, delimitandone l'area di punibilità sul piano soggettivo, ma rende le fattispecie in esame più compatibili con il principio di offensività, perchè non

ogni programma criminoso è idoneo ad integrare le finalità di terrorismo ed eversione ma solo quello che possa arrecare un grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale, cioè quando esso per realizzarsi possa contare su di una organizzazione strutturalmente idonea a realizzarlo.

Nonostante ciò sin dalle prime applicazioni pratiche della fattispecie di cui all'art. 270-*bis* c.p. è apparso difficile bilanciare le esigenze repressive ad essa sottese con i principi di materialità, determinatezza e offensività, riproponendo gli stessi dubbi e perplessità che riguardano l'individuazione della partecipazione punibile nei reati associativi.

Nelle fattispecie in esame la figura del partecipe presenta notevoli difficoltà perché, trattandosi di un reato a forma libera, non è descritto in modo puntuale e specifico e dunque potrebbe concretarsi in varie forme di partecipazione al programma criminoso, dall'agevolazione all'esecuzione materiale, sino all'istigazione ed al concorso morale.

In proposito la più recente giurisprudenza di legittimità, riportandosi alle conclusioni alle quali è giunta in relazione al concorso esterno in associazione mafiosa, nega che ai fini della partecipazione punibile sia sufficiente la mera adesione psicologica all'associazione o la semplice messa a disposizione del soggetto all'associazione, poiché ciò sarebbe in contrasto con i principi costituzionali di tassatività e materialità.

Si è infatti precisato che sebbene la peculiare struttura "a rete" delle moderne organizzazioni criminali, che comporta l'utilizzo di "cellule dormienti", ossia di apparati semplici non inseriti stabilmente nella consorteria criminale pronti ad operare occasionalmente ed a distanza notevole dalla sede dell'associazione terroristica, renda sempre meno rilevante l'accertamento di una stabile organizzazione criminale ai fini dell'integrazione del delitto di partecipazione all'associazione con finalità di terrorismo, non si può estendere l'ambito di applicazione dell'art. 270-*bis* c.p. a condotte che si arrestino allo stadio della mera propaganda o all'adesione morale dell'attività criminale dell'associazione.

In ossequio ai principi di materialità ed offensività del reato è infatti necessario accertare la concreta incidenza causale del contributo del partecipe sulla realizzazione della finalità terroristica; ciò ricorre solamente quando il suo contributo sia concreto, obiettivo ed effettivo rispetto all'esistenza dell'associazione ed al perseguimento dei suoi programmi, oltre ad essere, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, volontario, consapevole e voluto.

In quest'ottica non rientrerebbero nell'area di punibilità dell'art. 270-*bis* c.p. le condotte di soggetti avulsi dall'associazione criminale che aderiscano al progetto

terroristico della stessa, i cosiddetti lupi solitari, né la partecipazione colposa, ossia il contributo di chi inconsapevolmente contribuisce alla promozione della finalità terroristica dell'associazione, salvo che il soggetto fosse a conoscenza dell'appartenenza ad un'associazione terroristica di coloro ai quali fornisce un contributo, poiché in questo caso, ricorrendone i presupposti soggettivi, la condotta potrebbe rilevare o ai sensi dell'art. 270-ter c.p. o, qualora si sostanzi nel fatto tipico di tale fattispecie, ai sensi dell'art. 419 c.p.

Secondo un diverso orientamento, più rigoroso, l'adesione morale all'attività delle organizzazioni terroristiche assumerebbe rilevanza penale ai fini dell'applicazione delle misure cautelari quando essa si manifesti attraverso condotte che denotino una pericolosità sociale dell'autore, come ad esempio la propaganda attiva della gestita dell'associazione terrorista o il sostegno pubblico sui social media o la condivisione di istruzioni di fabbricazione di ordigni, pur in assenza di un legame effettivo con l'associazione stessa o una sua cellula.

Questa impostazione, da ritenersi minoritaria, è criticata in quanto anticipa eccessivamente la soglia di pericolosità sociale dei sostenitori delle associazioni terroristiche, estendendola a condotte in concreto non idonee a porre in pericolo l'incolumità pubblica e la personalità dello Stato.

Sotto un primo profilo, il legislatore ha normato secondo la forma "classica" di anticipazione della soglia dell'intervento penale: la criminalizzazione degli atti antecedenti rispetto all'evento di danno al bene giuridico di riferimento. Proliferano quindi i reati di pericolo, specialmente astratto, e, più in generale, le norme volte a criminalizzare atti preparatori rispetto alla condotta terroristica in sé e per sé. Peculiare risalto, nell'ambito del sistema de quo, è dato alla finalità terroristica, normativizzata all'art. 270-sexies c.p.: essa dovrebbe colorare di offensività talune condotte che, altrimenti, dovrebbero inevitabilmente considerarsi lecite. Tale metodologia di intervento non determina problemi particolari, al di fuori di quelli, già conosciuti, legati all'eccessiva anticipazione del momento della consumazione del reato rispetto all'evento dannoso del bene giuridico di riferimento: questioni, queste, ovviamente connesse al rispetto dei principi di materialità e necessaria lesività. Un esempio in questa direzione, tra gli altri, è rinvenibile nella fattispecie di cui all'art. 270-quarter.1 c.p., disposizione che incrimina l'organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo. La previsione sanziona, alternativamente, le condotte di organizzazione, finanziamento o propaganda di trasferimenti all'estero con la finalità di compiere condotte a loro volta con finalità di terrorismo. Tale disposizione, introdotta nell'ambito della riforma predisposta dal d. l. 18 febbraio 2015, n. 7, ha come scopo dichiarato quello di colpire i c.d. *foreign fighters*, tutelando il bene giuridico della

sicurezza dello Stato ed internazionale e dell'ordine pubblico. La fattispecie rappresenta una peculiare ipotesi di reato a dolo specifico ma a condotta socialmente neutra: l'organizzazione, il finanziamento e la propaganda assumono connotazione di offensività esclusivamente in relazione alla finalità di terrorismo cui tali azioni sono teleologicamente dirette. Ora, è risaputo come tale categoria di reati concretizzi una tensione con il principio di necessaria lesività e, prima ancora, con quello di materialità. Nei reati a dolo specifico a condotta neutra, infatti, il fatto tipico di base non esprime, di per sé, una pregnante offesa nei confronti del bene giuridico tutelato dalla norma, con la conseguenza che gli effetti sanzionatori vengono ricollegati ad un dato meramente soggettivo – l'intima finalità perseguita dall'agente. Con due conseguenze su tutte: da un lato, il rischio tutt'altro che ipotetico che si ricorra, in sede processuale, a scorciatoie probatorie ai fini dell'accertamento dell'elemento soggettivo; dall'altro, che venga violato il basilare crisma per cui *cogitationis poenam nemo patitur*. La dottrina maggioritaria ha comunque posto in evidenza come sia possibile superare i dubbi di costituzionalità che investono i reati a dolo specifico a condotta neutra per via ermeneutica, ricorrendo ad un'interpretazione costituzionalmente orientata di tali fattispecie. In tal senso, sarebbe lo stesso dolo specifico, in queste ipotesi, a colorare di offensività la fattispecie già sul piano della tipicità, in quanto il fine richiesto dalla norma dovrà essere perseguito dall'agente attraverso una condotta che sia connotata dall'idoneità a raggiungere quel determinato fine offensivo. Sebbene gli scopi perseguiti e le eco giurisprudenziali ottenute da tale orientamento siano senz'altro lodevoli, la controindicazione rispetto ad una generalizzata interpretazione costituzionalmente orientata è costituita prevalentemente dal rischio di "assopimento" legislativo: è necessario che il ricorso a tali tipologie di soluzione, sul piano ermeneutico, rappresenti l'eccezione, nell'ambito di un sistema penale del fatto, in cui alla discrezionalità del giudice dev'essere lasciato il minor spazio possibile. Entro tali premesse, l'art. 270-*quater*.1 c.p. non determina, a ben vedere, nuovi o peculiari problemi per gli operatori del diritto, né sul versante della tassatività né sotto l'altro delicato profilo, sul quale si è già posta attenzione, della compatibilità con i principi costituzionali di materialità ed offensività: sarà sufficiente applicare la previsione tenendo conto della copiosa produzione sull'interpretazione dei reati di pericolo di dottrina e giurisprudenza, peraltro già richiamata. Tali considerazioni possono essere verosimilmente estese, più in generale, a tutte le altre fattispecie a consumazione anticipata che rientrino nei limiti della descrizione di condotte sufficientemente determinate. Nonostante le problematiche di offensività da esso sollevate, infatti, l'adozione di tale tipo di modello di normazione appare giustificabile alla luce dell'importanza del bene giuridico tutelato ed al pericolo insi-

to alle camaleontiche forme di terrorismo di recente emersione. Esso non determina, quindi, particolari criticità, a patto di applicarne le previsioni secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata, la quale – beninteso – non dovrebbe di per sé soddisfare l'operatore giuridico, sollevando il legislatore dall'onere di introdurre norme rispettose – già ex ante – dei canoni della materialità e dell'offensività.

L'anticipazione della soglia di rilevanza penale connota anche gli altri reati di terrorismo, come i delitti di assistenza agli associati di organizzazioni terroristiche (art. 270-ter c.p.), arruolamento, organizzazione di trasferimenti e addestramento per finalità di terrorismo (articoli 270-*quater*, 270-*quater*1, 270-*quinquies* c.p.), nonché finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-*quinquies*1 c.p.).

Si tratta di fattispecie che tipizzano forme di sostegno e agevolazione alle associazioni terroristiche che si presume possano arrecare un'offesa al bene giuridico tutelato, prescindendo tuttavia dall'accertamento della sussistenza in concreto di un siffatto pericolo.

Ciò pone significativi problemi di compatibilità con i principi di materialità e di offensività del reato, dando ingresso nel sistema penale a reati di pericolo presunto (o astratto), poco conformi alla necessaria lesività che deve caratterizzare le fattispecie incriminatrici.

Le maggiori perplessità riguardano in particolare i delitti di arruolamento e di addestramento con finalità di terrorismo, rispettivamente sanzionati dagli articoli 270-*quater* e 270-*quinquies* c.p.

Entrambe le fattispecie prevedono la punibilità di reati ostacolo, ossia di condotte che non sono in concreto idonee a ledere direttamente il bene giuridico tutelato, ma costituiscono atti preparatori dell'attività terroristica vera e propria.

Sebbene sia evidente la necessità di tutelare la personalità dello Stato anche dalle potenziali minacce, prevenendo il consolidarsi sul territorio nazionale ed internazionale delle associazioni terroristiche, anche tali fattispecie hanno richiesto una interpretazione adeguatrice ai principi di offensività e materialità del reato.

Con riferimento all'art. 270-*quater* c.p.; in assenza di una precisa indicazione da parte del legislatore sulla nozione di arruolamento punibile la giurisprudenza di legittimità individua l'arruolamento nel raggiungimento di un "serio accordo" tra il combattente e l'associazione per la successiva commissione di atti di terrorismo. La serietà deve essere intesa sia nel senso del carattere autorevole della proposta, dovendo esservi la concreta possibilità per il reclutatore di inserire l'aspirante nella struttura operativa una volta concluso l'ingaggio, sia nel senso di fermezza della volontà dell'arruolato di adesione al progetto.

Ai fini della consumazione del reato, dunque, non sarebbero necessarie particolari formalità o cerimonie solenni, ma solo l'effettiva adesione volontaria ad una milizia armata già costituita per il compimento di atti di terrorismo con l'assunzione per l'arruolato degli obblighi di sottoposizione gerarchica.

Per quanto riguarda invece la fattispecie di addestramento prevista dall'art. 270-*quinquies* c.p., nonostante il legislatore non richieda ai fini della punibilità che le istruzioni o l'addestramento fornito siano stati effettivamente recepiti dall'addestrato, è tuttavia necessario interpretare la norma nel senso di ritenere imprescindibile ai fini della punibilità un accertamento in concreto della lesività per la sicurezza nazionale dell'addestramento svolto, potendo pure ricorrere un'ipotesi di reato impossibile ex art. 49, secondo comma, c.p. e, soprattutto dell'univocità dell'addestramento rispetto alle finalità di terrorismo, poiché altrimenti si qualificherebbero come penalmente rilevanti delle mere manifestazioni di pericolosità sociale, che possono giustificare solo l'applicazione di misure di prevenzione.

L'introduzione dell'avverbio univocamente, ad opera del legislatore del 2015 consente dunque di limitare l'area del penalmente rilevante alle sole condotte che lasciano prevedere come possibile la realizzazione di attentati terroristici. Dal punto di vista soggettivo, inoltre, come per tutte le fattispecie incriminatrici in materia è necessaria la sussistenza del doppio dolo specifico, rappresentato dalla finalità del compimento di atti di violenza tipici e dalla realizzazione delle finalità terroristiche e di eversione dell'ordine democratico.